SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

Doc. XXII n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Banco di Napoli e relativa alla incorporazione dell'Istituto nel gruppo San Paolo Imi di Torino

Onorevoli Senatori. – Negli ultimi mesi, si è tornati nuovamente a discutere della questione del Banco di Napoli relativamente alla incorporazione dell'Istituto nel gruppo San Paolo Imi di Torino.

Giova ricordare che già nel 1996 era stato affrontato il problema relativo alla conduzione disinvolta dell'Istituto, quando quasi 4.000 miliardi di lire di crediti in sofferenza erano stati dimenticati nel bilancio 1994 (oltre ai 3.700 ufficiali) e altrettanti relativi alle partite incagliate.

Era stata questa la conclusione dell'ispezione della Banca d'Italia, comunicata con

una nota alla Commissione finanze della Camera, per quanto atteneva all'esercizio 1994.

È utile ricordare che il 1994 era stato l'anno in cui per la prima volta l'Istituto aveva registrato dei passivi.

Nonostante le prime avvisaglie, i vertici dell'Istituto partenopeo avevano continuato a rilasciare dichiarazioni «rassicuranti» sulla gestione dello stesso, provocando la reazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) che aveva inviato un rapporto al capo della Procura di Napoli, Agostino Cordova, in cui si prospettavano false comunicazioni al mercato da parte degli amministratori.

Il Banco di Napoli si trovava così costretto dalla fortissima politica degli impieghi voluta da Ventriglia e agevolata dalla trasformazione in Spa, a metà del 1991, che aveva fatto triplicare il patrimonio netto della banca.

Dal 1992 in poi, il volume dei prestiti lievitò, fino a sfiorare nel 1993 i 58.000 miliardi. In piena recessione, dunque, l'Istituto continuò egualmente ad espandersi, prestando denaro.

I fatti legati a «Tangentopoli» e i tagli ai conti dello Stato hanno contribuito, nel corso degli anni '90, a ridurre drasticamente la spesa per opere pubbliche: l'economia meridionale è stata così «strangolata», con ovvie conseguenze sui debitori del Banco (circa il 30 per cento dei prestiti erano all'edilizia). Da ultimo, all'inizio del 1994, la crisi messicana provocò il forte indebolimento dei mercati obbligazionari di tutto il mondo, Italia compresa.

Proprio in quella occasione il Banco, preoccupato di rientrare nei parametri di Bankitalia sui «superspecialisti», fu costretto a rilevare i propri dati.

Attorno al Banco, alle prese con un difficile risanamento, si è strinato, nel tempo, un «cordone sanitario» per l'avvio di interventi di salvataggio in grado di sciogliere il

nodo dei crediti di sofferenza che secondo la tabella di marcia fissata dal Governatore della Banca d'Italia, avrebbe dovuto risolversi in tre mesi con la privatizzazione dell'Istituto.

Tuttavia, le preoccupazioni maggiori non riguardarono esclusivamente gli appetiti degli svariati acquirenti per la sistemazione finale dell'Istituto, in un mercato dove la speculazione era in agguato, ma il procedere verso un'opera di salvataggio senza aver definito e stabilito in termini chiari le responsabilità pregresse che avevano favorito l'insolvenza di imprenditori «eccellenti» cui erano stati erogati consistenti prestiti.

Alla luce della progettata fusione per incorporazione del Banco di Napoli nel gruppo San Paolo Imi di Torino, è inammissibile pensare di poter risolvere una vicenda talmente complessa, senza aver prima effettuato le dovute indagini relativamente alle responsabilità gestionali del passato che hanno prodotto il *deficit* dell'Istituto partenopeo.

Il presente documento reca, pertanto, la istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Banco di Napoli e relativa alla incorporazione dell'Istituto nel gruppo San Paolo Imi di Torino.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:
- a) le cause e le responsabilità del dissesto del Banco di Napoli;
- *b*) l'esistenza di collegamenti con interessi politici;
- c) i motivi della incorporazione dell'Istituto nel gruppo San Paolo Imi di Torino;
- d) ogni elemento utile ai fini della presente proposta, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;
- *e)* informazioni ed elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

Art. 2.

- 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
- 2. Per gli accertamenti al di fuori del territorio della Repubblica, da effettuarsi nel rispetto della legislazione degli Stati esteri interessati, la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture.
- 3. La Commissione ultima i suoi lavori entro un anno dalla sua costituzione.
- 4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è rag-

giunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

- 5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione presenta al Senato della Repubblica la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. La Commissione delibera altresì, a maggioranza dei suoi componenti, in merito alla pubblicazione degli atti e documenti raccolti o prodotti nel corso dell'inchiesta.
- 6. Il Presidente della Commissione, dopo sei mesi dall'insediamento, presenta al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

- 1. La Commissione è composta da venticinque senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la partecipazione di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo.
- 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
- 3. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione medesima. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto dopo tre scrutini, il Presidente del Senato provvede alla nomina.
- 4. La Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge, al suo interno, due Vice Presidenti e due Segretari, con voto limitato ad una sola preferenza.
- 5. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato, direttamente o per interposti rapporti, dai fatti oggetto dell'inchiesta, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza della incompatibilità. Il componente per il quale è

accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

- 6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
- 8. Dei lavori della Commissione vengono redatti verbali stenografici che fanno parte degli atti d'inchiesta.

Art. 4.

- 1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 2. Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
- 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

- 1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi ai procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'Autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto
- 2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto

funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

- 1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
- 2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione a maggioranza dei due terzi dei componenti prima dell'avvio dell'inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.